

11 Ordinanza concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAIA), RS 916.307

11.1 Situazione iniziale

L'articolo 1 capoverso 2 OsAIA stabilisce che la produzione primaria di alimenti per animali è disciplinata dall'ordinanza del 23 novembre 2005¹ concernente la produzione primaria (OPPrim) fatte salve altre disposizioni previste da questa ordinanza. In questo contesto, diversi articoli del capitolo 5, relativo alle esigenze in materia di igiene degli alimenti per animali, registrazione e omologazione degli stabilimenti, si applicano alla produzione primaria. La terminologia utilizzata attualmente non è chiara né uniforme e questo pone problemi di applicazione. È necessario un intervento per armonizzarla.

11.2 Sintesi delle principali modifiche

Per armonizzare e chiarire il campo d'applicazione del capitolo 5, viene precisata la terminologia che definisce le aziende attive nella produzione primaria. Sul sito Internet di Agroscope vengono pubblicati gli elenchi degli additivi per alimenti per animali delle categorie 4 e 5, la cui autorizzazione è legata a un titolare. La designazione di questi elenchi è adeguata e completata.

Un rimando all'ordinanza del 25 maggio 2011² concernente i sottoprodotti di origine animale è rettificato affinché corrisponda al suo titolo.

11.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 6 capoverso 2

È corretta la designazione dell'ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale.

Articolo 22 capoverso 7

È aggiornata la nota a piè di pagina inserendo il percorso attuale per il sito Internet in cui sono pubblicati gli elenchi degli additivi autorizzati in base a questo articolo.

Articolo 42 capoversi 1 e 6

Il termine «agricoltori» è sostituito da «aziende attive nella produzione primaria». Questa modifica permette di precisare che la norma non riguarda solo gli agricoltori, cioè i gestori ai sensi dell'ordinanza del 7 dicembre 1998³ sulla terminologia agricola (OTerm), ma anche le aziende «non agricole», come quelle ittiche e quelle dedite alla produzione di insetti.

Al capoverso 6, il termine «azienda agricola» è sostituito da «azienda attiva nella produzione primaria» per lo stesso motivo precedentemente menzionato.

Articolo 44 capoverso 1

Il termine «stabilimenti nella produzione primaria registrati o omologati» è sostituito da «aziende attive nella produzione primaria registrate o omologate» per uniformare la terminologia.

Articolo 46 capoverso 2

¹ RS 916.020

² RS 916.441.22

³ RS 910.91

Il termine «persone attive nella produzione primaria» è sostituito da «aziende attive nella produzione primaria».

Articolo 47 capoverso 2

Il termine «agricoltori» è sostituito da «aziende attive nella produzione primaria».

Al fine di evitare oneri amministrativi supplementari e alla luce delle nuove restrizioni fissate in alcune omologazioni di additivi per l'insilamento, la deroga dall'obbligo di notifica per le aziende attive nella produzione primaria è adeguata per gli additivi per l'insilamento. Quest'ultimo adeguamento è in linea con i requisiti dell'Unione europea in materia di cui all'articolo 5 capoverso 2 e all'allegato II del Regolamento (CE) n. 183/2005⁴ che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi.

11.4 Ripercussioni

11.4.1 Confederazione

Nessuna ripercussione.

11.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

11.4.3 Economia

Nessuna ripercussione.

11.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera secondo l'allegato 5 dell'accordo del 21 giugno 1999⁵ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, nel quale l'indicazione dell'OsAIA in vigore sarà aggiornata prossimamente.

11.6 Entrata in vigore

Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2023.

11.7 Basi legali

Articoli 10, 159a e 181 capoverso 1^{bis} della legge sull'agricoltura (LAgr).

⁴ Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi, GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1243, GU L 198 del 25.07.2019, pag. 141.

⁵ RS **0.916.026.81**